



INSTITUTE FOR RESEARCH INTO EUROPEAN CRIMINAL LAW

CENTRO STUDI DI DIRITTO PENALE EUROPEO

CENTRE D'ÉTUDES DE DROIT PÉNAL EUROPÉEN

Le “influenze europee” sul sistema processuale penale: brevi riflessioni

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il processo contumaciale. - 3. Il contraddittorio nella formazione della prova: il contrasto tra la normativa europea e i canoni europei. - 4. La “revisione europea”.

1. Premessa.

Uno dei profili più attuali che suscita l'attenzione dell'interprete è senz'altro rappresentato dai meccanismi adottati dall'ordinamento interno per adeguarsi ai principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (in seguito Cedu), così come interpretati dalla Corte EDU.

La rapida rassegna, che segue, è dunque diretta a registrare le principali innovazioni del sistema, derivanti dagli insegnamenti della Corte sovranazionale.

2. Il processo contumaciale.

Alcune garanzie processuali affermate sul piano europeo hanno trovato piena applicazione all'interno del sistema processuale italiano. Tra queste garanzie emerge, anzitutto, il diritto dell'imputato a presenziare al proprio processo, diritto, quest'ultimo, che nel sistema normativo europeo non è espressamente previsto all'interno dell'art. 6 Cedu, ma che, tuttavia, si ritiene derivi direttamente dal principio dell'equo processo europeo.

La giurisprudenza europea ha precisato l'importanza e la necessità che le legislazioni interne rispettino il diritto dell'imputato a godere di un processo

equo, diritto che potrebbe essere vanificato qualora non gli fosse riconosciuto il diritto a presenziare alla fase dibattimentale e ad esercitare, in quella sede, tutte le facoltà legate all'esercizio del diritto di difesa.¹ In quest'ottica, l'eventuale rinuncia dell'imputato a presenziare personalmente al processo, deve essere inequivoca ed effettiva. L'eventuale contumacia dell'imputato è chiaramente ammissibile, ma deve, ad ogni modo, discendere da una effettiva informazione dell'imputato circa l'esistenza di un procedimento a suo carico, nonché della manifesta volontà di quest'ultimo di non parteciparvi.

Il tema della contumacia è stato, infatti, oggetto di analisi e critica della giurisprudenza europea nei confronti del sistema processuale italiano. Con la sentenza Sejedovic del 10 novembre 2004, la Corte EDU ha messo in luce le carenze della nostra legislazione, rilevando come nel nostro ordinamento non sia prevista la possibilità per l'imputato – che effettivamente non fosse a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale pendente nei suoi confronti – di richiedere ed ottenere la celebrazione di un nuovo giudizio. In seguito alle critiche e alle censure europee, l'Italia ha, pertanto, provveduto ad adeguare il proprio ordinamento interno ai canoni europei. L'uniformazione è avvenuta con il d.l. 21 febbraio 2005 n. 17 convertito in l. 22 aprile 2005 n. 60, con il quale sono state introdotte importanti novità al codice di rito, attraverso la nuova formulazione dell'art. 175 c.p.p. in tema di restituzione nel termine. Tale modifica ha permesso di adeguare il criterio della restituzione nel termine al noto principio di equità processuale europea, seppur lasciando margini di continua discrasia rispetto ai principi affermati e garantiti sul piano internazionale.

Il nuovo art. 175 c.p.p. prevede la possibilità per l'imputato di impugnare tardivamente la sentenza o il decreto penale di condanna che

¹ Corte EDU, 12 febbraio 1985, *Colozza c. Italia*; Corte EDU, 25 novembre 1997, *Zana c. Turchia*; Corte EDU, 23 novembre 1993, *Poitrimol c. Francia*; Corte EDU, 10 novembre 2004, *Sejedovic c. Italia*; Corte EDU, 18 maggio 2004, *Somojyi c. Italia*.

sia stato pronunciato a suo carico. Nella nuova formulazione non sussiste più alcun onere in capo all'imputato di dimostrare di non essere mai stato a conoscenza dell'instaurazione di un procedimento penale a suo carico; tale incombente grava, oggi, esclusivamente sull'autorità giudiziaria, la quale deve, pertanto, accertare e dimostrare l'eventuale conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza costituzionale, che con sentenza n. 317 del 2009, ha riconosciuto il diritto dell'imputato ad essere restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, qualora non abbia effettivamente avuto modo di conoscere l'esistenza del procedimento penale a suo carico, nonostante il suo difensore abbia tempestivamente presentato appello avverso la medesima sentenza.² Numerose sono state inoltre le occasioni anche per la giurisprudenza di legittimità di affrontare la tematica della restituzione in termine, alla luce del dettato europeo.³ Si pensi al caso *Somogyi*⁴ - di notevole portata innovativa - nel quale la Cassazione ha affermato che, in tema di restituzione in termine, per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, il giudice è tenuto a conformarsi alla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che, in accoglimento del ricorso proposto dal condannato, abbia riconosciuto il carattere non equo del processo celebrato *in absentia*; pertanto, il diritto al nuovo processo non può essere negato invocando l'autorità del pregresso giudicato formatosi in ordine alla ritualità del giudizio contumaciale svoltosi nel rispetto della normativa processuale

² Con tale pronuncia viene, peraltro, superato un precedente orientamento giurisprudenziale. La giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2008, *Huzuneanu*), infatti, aveva affermato che «l'impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, preclude all'imputato la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta l'impugnazione».

³ E. Aprile, *I "meccanismi" di adeguamento alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella giurisprudenza di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3216 ss.

⁴ Cass., Sez. I, 12 luglio 2006, n. 32678, *Somogyi*, in C.E.D. Cass. n. 235035-6.

interna. Vi sono poi altre importanti pronunce della Cassazione⁵ che hanno affrontato la questione del problema del processo contumaciale legato all'inosservanza e alla riconosciuta violazione dell'art. 6 Cedu, le quali hanno evidenziato come lo strumento processuale per adeguare il processo penale italiano, definito con sentenza di condanna, ai canoni europei, non possa essere rappresentato dal solo strumento della restituzione nel termine. In particolare, nel caso *Dorigo*, i giudici di legittimità hanno affermato che il giudice dell'esecuzione è tenuto a dichiarare, a norma dell'art. 670 c.p.p., l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea abbia accertato che la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole sull'equo processo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea ed abbia riconosciuto al condannato il diritto alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell'ordinamento un adeguato mezzo per l'instaurazione del nuovo procedimento. La giurisprudenza di legittimità ha posto le basi per l'affermazione del riconoscimento del diritto alla rinnovazione del processo derivato dai canoni europei, che impone allo Stato e ai suoi organi l'obbligo di adottare una procedura corrispondente ai principi di legalità affermati dalla Convenzione e di eliminare, in tal senso, tutte le conseguenze pregiudizievoli qualora si accerti e si verifichi una violazione del suddetto principio.

3. Il contraddittorio nella formazione della prova: il contrasto tra la normativa nazionale e i canoni europei.

Ulteriore principio processuale che ha formato oggetto di analisi da parte della giurisprudenza europea e di quella di legittimità è il principio

⁵ Cass., Sez. I, 1 dicembre 2006, n. 2800, *Dorigo*, in C.E.D. Cass. n. 235447; Cass., Sez. I, 21 febbraio 2008, n. 20633, *Royas*, in C.E.D. Cass. n. 239987; Cass., Sez. VI, 25 maggio 2009, n. 36323, *Drassich*, in C.E.D. Cass. n. 244974; Cass., Sez. V, 11 febbraio 2010, n. 16507, *Scoppola*, in C.E.D. Cass. n. 247244.

del contraddittorio nella formazione della prova. La giurisprudenza europea ha rilevato la mancanza di coincidenza tra il contenuto normativo dell'art. 111 comma 4 e 5 Cost. e quanto espressamente richiesto dall'art. 6, c. 3 lett. d), Cedu. In più occasioni⁶ la Corte europea ha precisato l'importanza di garantire un processo fondato sul principio del contraddittorio forte o per l'elemento di prova, ritenendo, pertanto, che le dichiarazioni utilizzate ai fini decisorii debbano necessariamente essere rese nel corso di un'udienza pubblica e al cospetto delle parti, le quali devono avere la possibilità di interrogare la fonte di prova. I giudici di Strasburgo escludono, invece, il contraddittorio "debole" o sull'elemento di prova, poiché non ritengono sufficiente che le parti processuali possano esprimere valutazioni argomentative su elementi di prova che siano stati acquisiti nel processo in loro assenza. La Corte EDU ammette, al più, l'applicazione in un procedimento di un contraddittorio "differito" sulla fonte di prova, capace di consentire all'imputato un livello minimo di garanzie anche laddove la prova non scaturisca da un effettivo contraddittorio tra le parti processuali, ma che consentirebbe, in un momento successivo, di contestare il contenuto di precedenti dichiarazioni accusatorie.⁷

L'impostazione normativa affermata a livello europeo in riferimento al principio del contraddittorio nella formazione della prova ha avuto importanti ripercussioni anche sul piano nazionale. A seguito della riforma del c.d. "giusto processo" ha fatto ingresso nel nostro ordinamento il principio del contraddittorio quale strumento privilegiato per la formazione della prova, principio, quest'ultimo, che ha avuto ripercussioni anche sul sistema delle letture dibattimentali. Pertanto la possibilità di recuperare tramite lettura le dichiarazioni rese in una fase antecedente al dibattimento, poiché divenuta irripetibile per ragioni imprevedibili, ha

⁶ Corte EDU, 20 novembre 1989, *Kostovski c. Paesi Bassi*; Corte EDU, 20 settembre 1993, *Saidi c. Francia*.

⁷ Corte EDU, 27 febbraio 2001, *Lucà c. Italia*; Corte EDU, 5 dicembre 2002, *Craxi c. Italia*.

trovato un nuovo termine di confronto nella stessa Costituzione, ovvero la deroga al contraddittorio relativa all'accertata impossibilità di natura oggettiva. Numerose sono state le censure mosse dai giudici di Strasburgo proprio in riferimento all'inadeguata attuazione nel nostro sistema normativo del principio del contraddittorio, con particolare riferimento all'art. 512 c.p.p., disposizione, quest'ultima, che non consentirebbe un'adeguata attuazione del citato principio. La giurisprudenza di legittimità ha, perciò, attuato un vero e proprio rafforzamento interpretativo dell'art. 512 c.p.p., senza mutarne il contenuto normativo, ma optando per un'interpretazione convenzionalmente orientata che possa, in tal modo, garantire l'attuazione dei canoni sovranazionali. Le condanne giunte dai giudici di Strasburgo si sono, infatti, incentrate sull'inadeguata attuazione nel nostro sistema processuale interno del diritto al contraddittorio così come previsto dall'art. 6, comma 3 lett. d), Cedu.

Sebbene con la riforma del c.d. "giusto processo" la prova si formi esclusivamente in dibattimento attraverso il contraddittorio, vi sono, tuttavia, alcune deroghe previste dalla legge che potrebbero, ad avviso dei giudici europei, determinare una ridotta garanzia del principio del contraddittorio nella formazione degli elementi probatori.

La giurisprudenza di legittimità⁸ ha, tuttavia, precisato i confini interpretativi dello strumento delle letture dibattimentali per evitare che si verificasse una sorta di "irripetibilità di comodo", richiedendo per la valutazione della dichiarazione irripetibile, acquisita ai sensi dell'art. 512 c.p.p., un ulteriore confronto con altri elementi probatori, l'esistenza contestualmente dell'imprevedibilità dell'evento determinante l'impossibilità di ripetere la dichiarazione e la natura oggettiva dello stesso. Le Sezioni Unite, in linea con i principi del "giusto processo", hanno infatti

⁸ Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2011, n. 9665.

optato per un approccio rigoroso del regime delle letture dibattimentali.⁹ Con tale decisione si afferma il principio secondo il quale appare opportuno circoscrivere la portata della deroga alle situazioni contraddistinte da oggettività e assolutezza nelle quali il giudice abbia realmente posto in essere ogni possibile tentativo per assicurare l'effettiva dialettica tra le parti processuali. Tale scelta si pone nell'alveo degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Strasburgo¹⁰ e delle sentenze della Consulta dirette a consacrare il principio del contraddittorio nella formazione della prova¹¹, risultando altresì conforme con il tenore della deroga contenuta nell'art. 111, c. 5, Cost. relativa all'assoluta "impossibilità di natura oggettiva". Le Sezioni Unite, in ossequio all'art. 6 comma 3 lett. d) della Convenzione sostengono, pertanto, che le dichiarazioni accusatorie pre-dibattimentali rese al di fuori del contraddittorio, pur legittimamente acquisite, non possono da sole fondare l'affermazione di colpevolezza, operando, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 526 co.1 *bis* c.p.p., secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.

Si può, pertanto, affermare che un'interpretazione convenzionalmente orientata del sistema delle letture dibattimentali permetterebbe di garantire, all'interno del nostro sistema processuale, la corretta attuazione

⁹ Cass., Sez. Un., 14 luglio 2011, n. 27918, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di H. Belluta, *Le Sezioni Unite impongono rigore per la lettura in dibattimento di dichiarazioni rese da persone residenti all'estero*. In quest'ottica le dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona informata sui fatti, residente all'estero, possono essere acquisite mediante lettura ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p.p. a condizione che vi sia stata un'effettiva e valida notificazione della citazione del testimone, che l'eventuale irripetibilità sia stata verificata con tutti gli accertamenti opportuni e necessari in concreto, che l'impossibilità dell'esame sia assoluta ed oggettiva e, infine, che sia stata inutilmente richiesta, ove possibile, l'audizione del dichiarante mediante rogatoria internazionale.

¹⁰ Corte EDU, 24 febbraio 2009, *Tarau c. Romania*; Corte EDU, 8 giugno 2006, *Bonevc c. Bulgaria*.

¹¹ C. cost., 25 ottobre 2000, n. 440; C. cost., ord. 26 febbraio 2002, n. 32; C. cost., ord. 26 febbraio 2002, n. 292.

del principio del contraddittorio, così come stabilito dai giudici di Strasburgo, evitando di incorrere in censure e conseguenti sanzioni sul piano sovranazionale.

4. La "revisione europea".

Ulteriore affermazione dei principi europei attraverso una lettura problematica ad opera della Corte costituzionale è relativa all'esecuzione di sentenze della Corte EDU che abbiano accertato una violazione dei principi dell'equo processo, così come delineati sul piano europeo. Con la sentenza C. Cost. n. 113 del 2011 la giurisprudenza costituzionale ha dichiarato la nullità dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna per garantire la riapertura di un processo quando ciò sia necessario nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 46 comma 1 Cedu, al fine di conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU. La Corte costituzionale ha, così, evidenziato l'inesistenza nel nostro sistema processuale penale di uno strumento che permetta di garantire la *restitutio in integrum* in favore del soggetto il cui diritto sia stato violato nel corso di un processo penale definito con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili¹². Si prospetta, quindi, un nuovo scenario di revisione che si differenzia profondamente dallo strumento esistente nel nostro ordinamento, ovvero di un meccanismo attraverso il quale si cerca di rimediare ad un errore giudiziario, ovvero ad una sentenza non equa. La "revisione europea", così come delineata dalla giurisprudenza costituzionale, ha, invece, quale obiettivo la riapertura di un processo al fine di recuperare le garanzie fornite all'imputato dalla stessa CEDU e non compiutamente assicurate dallo svolgimento del processo ordinario. La Corte costituzionale afferma espressamente l'utilizzabilità del nuovo istituto quale strumento diretto principalmente a

¹² E. Aprile, *I "meccanismi" di adeguamento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nella giurisprudenza penale di legittimità*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3216 e ss.

garantire l'imputato per l'accertata violazione delle garanzie dell'equo processo. Lo strumento della revisione europea permetterebbe, se attuato, di celebrare un successivo grado di giudizio dinnanzi alla Corte EDU. In quest'ottica la riapertura di un nuovo procedimento avrebbe ad oggetto la legittimità ed equità del processo già conclusosi e la valutazione circa l'equità della decisione adottata. Laddove la Corte EDU, investita di tale successivo grado di giudizio, rilevi una causa di iniquità del processo o della decisione adottata, procederà alla declaratoria di annullamento, la quale, successivamente, verrà ratificata attraverso il nuovo strumento della "revisione europea" così come delineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2011. E' evidente, quindi, che tale strumento oltre a sopperire ad una pronuncia che si manifesti come violazione dei principi europei, costituisca, un'ulteriore ipotesi di revisione che si aggiunge ai casi disciplinati dall'art. 629 c.p.p., quindi da intendersi, quale rimedio straordinario, come un vero e proprio strumento processuale per attuare un giudizio di rinvio.¹³

Dott.ssa Valentina Bucci

¹³ La pronuncia della Corte costituzionale permette di affrontare alcuni casi giudiziari che precedentemente non avevano trovato adeguata soluzione. Si pensi, ad esempio, al caso Dorigo (Cass. Sez. I, 1 dicembre 2006, n. 2800, *Dorigo*, cit.) il quale deve essere riletto a seguito della pronuncia della Corte costituzionale e quindi nel senso di garantire la *restitutio in integrum* nel caso di violazioni verificatesi durante un processo penale con l'apertura di un nuovo processo.